

**COMUNE DI SALUGGIA**

Provincia di Vercelli

**CONTRATTO DI APPALTO**

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI" IN COMUNE DI SALUGGIA.

CUP: D36B20001500002 - CIG: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede \_\_\_\_\_, innanzi a me \_\_\_\_\_, Segretario comunale del Comune di Saluggia, \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di Saluggia, senza intervento di testi cui i Signori comparenti, idonei ai sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:

a) Il Comune di Saluggia, codice fiscale Codice fiscale / P. IVA: 84501250025 / 00397790023, in persona di

\_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Ditta \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - P.IVA n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa stessa (come da C.C.I.A.A. conservata in atti)

**OPPURE** (come da Procura Speciale a rogito Notaio \_\_\_\_\_ - rep. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - conservata in atti)

di seguito nel presente atto denominato anche "appaltatore".

**OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea**

**d'impresa:**

c) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domici-

liato per la carica presso la sede dell'Impresa " \_\_\_\_\_ " in qua-

lità di \_\_\_\_\_ dell'impresa stessa, alla quale è conferito

mandato collettivo speciale con rappresentanza dell'**Associazione Tempo-**

**ranea d'Imprese** (di seguito nel presente atto denominato anche "appalta-

to") costituita con atto a rogito Notaio \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_ – rep. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ – depositato agli atti

della Società, tra:

➤ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ - C.F . e P.IVA n.

\_\_\_\_\_ (capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppa-

mento con una quota del \_\_\_\_%

➤ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – C.F. e P.IVA n.

\_\_\_\_\_ (mandante) che partecipa al Raggruppamento con una quota

del \_\_\_\_%

Detti signori comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chie-

dono di far constare quanto segue con il presente atto pubblico.

**PREMETTONO CHE**

➤ Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 28 febbraio 2025 è stato

approvato il Progetto Definitivo dell'intervento.

➤ Con Determinazione dell' Area Tecnica LLPP n. 95 in data 26 maggio 2025 è

stata determinata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Deci-

soria dell'Intervento e sono stati approvati i relativi verbali n. 1 e n. 2 corredati

dai pareri vincolanti espressi dagli Enti competenti.

➤ L'Intervento è finanziato dalla Regione Piemonte con Decreto Commissariale n. 2-PS2024 del 10 luglio 2025 ed è codificato con il codice 01IRA73/G1, con inclusione delle spese per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi (art. 5). Tale Decreto viene allegato al presente contratto per farne parte integrante.

➤ Il Progetto Esecutivo, verificato dallo Studio Art S.r.l. Ambiente Risorse Territorio e validato dal RUP in data 4/6/2025, è stato approvato:

1) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2025;

2) con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data 23 dicembre 2025;

3) con Determinazioni dell' Area Tecnica LLPP n. 207 in data 30 dicembre 2025 e n. 208 in data 30 dicembre 2025 sono stati riconfermati i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23 dicembre 2025 di conferma di approvazione del Progetto Esecutivo ed è stato assunto impegno di spesa in favore di SCR Piemonte S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 31 ottobre 2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Saluggia e la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a. per le attività di acquisto di forniture e servizi ed affidamento lavori ed in data 25.11.2025 la Convenzione è stata sottoscritta;

- Con Determinazione dell' Area Tecnica LLPP n. 1 in data 14 gennaio 2026 è stato rimodulato il Quadro Economico dell'Intervento;

- che con Determinazione dell' Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Saluggia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'indizione della gara a

procedura aperta - da esperirsi ai sensi del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i. - per la realizzazione dei lavori: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI" in Comune di Saluggia, per l'importo di Euro **11.630.000,00** (undicimilioniseicentotrentamila/00) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro **215.000,00** al netto di IVA;

➤ che, in esito alla relativa procedura di gara, di cui ai verbali \_\_\_\_\_ e

successivo Provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto il ribasso del \_\_\_\_\_% sui prezzi a base di gara, come risulta dalla Determina dell' Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

➤ che all'atto dell'offerta l'appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara per le seguenti Imprese consorziate: \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

1) Il comune di Saluggia, (in virtù degli atti sopra richiamati,) affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.

2) L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni

contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse che, sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante.

3) All'atto dell'offerta l'appaltatore ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere: \_\_\_\_\_.

**OPPURE:**

All'atto dell'offerta l'appaltatore non ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalti.

**ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2) Ai sensi dell'Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione), comma 1: i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

3) Per gli appalti a corpo, non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale per l'Impresa Appaltatrice, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli

atti progettuali.

- 4) Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, costituiscono i prezzi contrattuali.

### **ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.**

- 1) L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a Euro \_\_\_\_\_ di cui:
- a) Euro \_\_\_\_\_ per lavori;
- b) Euro **215.000,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- 2) L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

- 3) Il contratto è stipulato interamente "**a corpo**" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento nuovi prezzi. La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione del comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

- 1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
- 2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **300 (trecento)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

### ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI.

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, saranno applicate le penalità previste dal paragrafo del capitolato speciale d'appalto stesso.
- 2) Se l'importo complessivo della penale dovesse superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante avrà il diritto di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

### ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

- 1) È ammessa la sospensione dei lavori (ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023) su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120, del D.Lgs. 36/2023.
- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, dandone atto in apposito

verbale.

3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4) Alle sospensioni dei lavori, totali o parziali, previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

5) La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

#### **ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000.

2) Si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'appaltatore le relative spese) tutti gli oneri citati nel capitolato speciale d'appalto oltre ai seguenti:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

j) il rinterro degli scavi;

k) il sollevamento, carico, trasporto, scarico in discarica (oneri di discarica compresi), dei rifiuti, del materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni (a qualsiasi distanza dal cantiere);

l) la ricerca, protezione, spostamento, by-pass di tutti i sottoservizi, di tutte le tubazioni e manufatti (idrauliche e cavidotti) di collegamento dei vari comparti esistenti, all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere, interferenti con i lavori in progetto.

3) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza o carente collaborazione. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/2000 e dal D.P.R. 207/2010, e come meglio specificato nel seguito.

7) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 28 del presente contratto.

8) Terminata ogni opera distinta o parte di essa, nel termine perentorio di 10 gg.

naturali e consecutivi, tutti i disegni di progetto (compreso piano particellare oltre all'elenco ditte da indennizzare) relativi all'opera eseguita, dovranno essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AU-

TOCAD DWG 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovrà essere eseguito con sta-

zione totale o GPS. La presentazione di tali atti (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico) e sopracitati documenti è considerata indispen-

sabile per l'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori e pertanto gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione

Lavori contestualmente alla richiesta del SAL. terminate tutte le opere in appalto, tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed onere dell'Appal-

tatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite. Il rilievo delle opere ese-

guite dovrà essere eseguito con stazione totale o GPS. La presentazione di tali atti e sopracitati documenti è considerata indispensabile per l'emissione

del SAL finale e per le operazioni di collaudo, pertanto, gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori nel termine

perentorio di 10 gg. naturali e consecutivi dalla data della firma del certificato di ultimazione dei lavori. I suddetti oneri sono a totale carico dell'Impresa

Appaltatrice.

**ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.**

1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5) Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

**ARTICOLO 10. VARIABILITA' - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI.**

Si applica l'articolo 60 del d. Lgs. 36/2023.

Per quanto concerne gli indici elaborati dall'Istat, adottati con Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026, che possono essere applicati per l'eventuale revisione dei prezzi di contratto, si rimanda all'art. 6 "Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e tol" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Al di fuori delle fattispecie previste dalle norme sopra richiamate è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.**

1) I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro **1.000.000,00 (unmilione/00)**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte provvederà alla somministrazione delle somme dovute, relative al finanziamento dell'intervento, in attuazione ai disposti del Decreto Commissariale n.2-PS2024 del 10 luglio 2025 (art. 3).

Il Comune, a tal fine, procederà al tempestivo inoltro alla stessa Regione della documentazione necessaria per il trasferimento delle somme, in attuazione alle disposizioni del citato Decreto Commissariale.

2) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al punto precedente.

3) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

4) Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo con le modalità previste dall'art. 235 D.P.R. 207/2010.

5) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

6) I pagamenti saranno eseguiti totalmente in capo all'impresa Capogruppo nei termini di cui all'art. 29 D.M. 145/2000 e s.m.i.

7) Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Comune di Saluggia la dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi di cui al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

8) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine dichiara:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente: \_\_\_\_\_.

11) Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione, in attuazione ai disposti del Decreto Commissariale n. 2-PS2024 del 10 luglio 2025 (art. 3).

Il Comune, a tal fine, avrà provveduto al tempestivo inoltro alla stessa Regione della documentazione necessaria per il trasferimento delle somme, in attuazione alle disposizioni del citato Decreto Commissariale.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile

telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI**

Trascorsi i termini di cui all'art. 11 e comunque nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **ARTICOLO 13. CONTROLLI E VERIFICHE. CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE. COLLAUDO. ACCETTAZIONE DELLE OPERE.**

1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2) I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso

dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

3) Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

6) Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 (D. Lgs. 36/2023).

7) Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

8) Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 116 del d. Lgs. 36/2023: il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

9) Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

10) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo

92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

k) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

l) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023;

m) inadempimento agli ordini di servizio della direzione lavori e/o del RUP.

2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3) È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 123 del citato D.Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AGGIUNTIVA**

In attuazione al disposto dell' art. 10 del Decreto Commissariale n. 2-PS2024 del 10 luglio 2025, è stabilito che *“la Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile nel caso in cui , nei confronti dell' imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all' esecuzione del contratto, sia*

*stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale”.*

**ARTICOLO 16. CONTROVERSIE.**

1) Eventuali riserve dovranno essere presentate e trattate in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010.

2) Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 (art. 210). Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

- 3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziarla. Il Foro competente è quello di **Vercelli**.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

- 1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300*".
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3) L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro.

4) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

6) In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

a) procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto;

- 7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
- 8) La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### **ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.**

- 1) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla certificazione recante la dicitura antimafia, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, depositata agli atti.
- 2) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

#### **ARTICOLO 19. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.**

##### *1. Oneri a carico dell'impresa Appaltatrice:*

- 1) L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.
- 2) L'Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30

giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento

quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del

piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);

d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art.

90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;

e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corre-

data dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL

ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresen-

tative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett.

b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui

alla lettera c), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera d) del

comma 1 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

4) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza, l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori in deroga all'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come mod. ed int.

6) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

7) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## *2. Altri Oneri a carico dell'impresa Appaltatrice:*

1) I soggetti dell'Impresa Appaltatrice tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire

pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), che ha introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia, di recente integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali.

2) I datori di lavoro devono impegnarsi a porre in essere ogni attività ed iniziativa di propria competenza volta a fare applicare quanto di seguito elencato all'impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici:

2.1) Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei C.C.N.L del settore edile) il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L, edilizia e affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di zona, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini.

2.2) Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile

di zona.

2.3) Obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art 14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.

2.4) Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.1 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e s.m.i..

2.5) Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta acquisizione e controllo del D.U.R.C. riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.

2.6) Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2.7) Al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 81/08, trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99 dello stesso decreto, sia allo S.p.r.e.s.a.l., sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori.

2.8) Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile sedici ore di formazione presso l'Ente scuola - Cipet, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 18.6.2008.

2.9) Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento.

2.10) Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed altre forme di illecito).

#### **ARTICOLO 20. SUBAPPALTO.**

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Previa autorizzazione della stazione appaltante i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella

misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto art. 119

del D. Lgs. 36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto.

OPPURE, in alternativa se NON sono stati indicati lavori in subappalto

3) In caso di mancata indicazione in sede di offerta, non è ammesso il subappalto.

4) L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.

5) L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, le fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

7) Ai fini del pagamento, l'appaltatore dovrà trasmettere al Committente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

8) Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti

non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **ARTICOLO 21. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ - ag. \_\_\_\_\_, con effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_.

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 22. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2) A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 - ha fornito la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Assicurazioni S.p.A. - agenzia \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, nella forma "Tutti i rischi della costruzione di Opere Civili" con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura complessiva di Euro \_\_\_\_\_ (di cui Euro \_\_\_\_\_ per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro \_\_\_\_\_ per opere od impianti preesistenti; Euro \_\_\_\_\_ per costi di demolizione o sgombero) ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 1.000.000,00, valida sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

A copertura dei danni da inquinamento accidentale l'appaltatore ha prodotto la polizza responsabilità civile generale n. \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_, emessa dalla Società \_\_\_\_\_ - ag. \_\_\_\_\_.

L'appaltatore si impegna a mantenere attive le coperture assicurative di cui sopra fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti (elencati in ordine di prevalenza, in caso di contrasto):

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145;
- il contratto stesso / schema di contratto;

- il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- gli elaborati grafici e descrittivi progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari di progetto e/o quello dei prezzi offerti;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18) del presente contratto;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
- Il computo metrico estimativo (le quantità non sono riferimento negoziale ed hanno l'unico scopo di consentire all'Impresa, in fase di gara, la verifica dei quantitativi stimati in modo da formulare un'offerta congrua con il mercato).

**ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023 ed i Capi in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il presente contratto.

**ARTICOLO 25. CLAUSOLA DI INTEGRITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare, nell'esecuzione del presente contratto, i principi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa previsti dalla normativa vigente, nonché le disposizioni contenute nella Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO del Comune di Saluggia e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché nel Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna altresì a far rispettare tali obblighi ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e a tutti i soggetti eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Appaltatore dichiara che non

sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al presente affidamento e si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale insorgenza di situazioni che possano determinare conflitto di interessi nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante ha adottato procedure per la segnalazione di illeciti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing) e si impegna a non porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni relative all'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi derivanti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ARTICOLO 26. CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti del Comune di Saluggia che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna altresì a non instaurare, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, rapporti di lavoro o collaborazione con i predetti soggetti qualora abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso.

La violazione della presente disposizione comporta la nullità dei contratti

eventualmente conclusi e il divieto per l'Appaltatore di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, fermo restando l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La violazione della presente clausola costituisce inoltre grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**ARTICOLO 27. RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione della attività previste dal presente contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto, l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e potrà dare luogo alle conseguenti sanzioni previste.

**ARTICOLO 28. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FI-**

**SCALE.**

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, in particolare le spese di bollo di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Il presente contratto sarà registrato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro a carico dell'Appaltatore.

4) L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29.09.1973 n. 605, modificato dal D.P.R. 2.11.1976 n. 784 le parti da me richieste dichiarano che il proprio numero di codice fiscale è il seguente:

STAZIONE APPALTANTE \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

Quanto sopra, io, Segretario comunale del Comune di Saluggia, ho fatto constare con il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico a norma di legge, che ho letto ai Signori componenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà da me indagata ed a conferma insieme con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale i cui certificati utilizzati sono validi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

\_\_\_\_\_

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L'APPALTATORE

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

-----

L'Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all'appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

-----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto) – 2 (Capitolato Speciale d'appalto) – 4 (Variazioni al progetto e al corrispettivo) – 6 (Penalità) – 7 (Sospensioni e riprese dei lavori) – 8 (Oneri a carico dell'Appaltatore) – 10 (Invariabilità del corrispettivo) – 13 (Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere) – 14 (Risoluzione del contratto) – 15 (Clausola risolutiva espressa aggiuntiva) – 16 (Controversie) – 17 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) – 19 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) – 20 (Subappalto) – 22 (Responsabilità verso terzi e assicurazione) – 25 (Clausola di integrità e prevenzione della corruzione) – 26 (Clausola di Pantouflage) – 27 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'appaltatore) – 28 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale) del presente contratto.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

\_\_\_\_\_

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

*L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, mediante versamento effettuato con modalità telematica.*